

DIREZIONE SANITA'
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 14.02.2006, n. DG11/18:

Piano Regionale di sorveglianza della Malattia Vescicolare dei suini (MVS), della Peste Suina Classica (PSC) e della malattia di Aujeszky. - Anno 2006.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.M. 18 ottobre 1991, n. 427 "Regolamento per la profilassi della Peste Suina Classica".

Vista l'Ordinanza Ministero della Sanità 26 luglio 2001 avente ad oggetto "Piano Nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina classica;"

Visto il D.P.R. 17 maggio 1996 n. 362 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini";

Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 363 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 91/685/CEE, del Consiglio dell'11 dicembre 1991, recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica".

Visto l'O.M. 29 luglio 1982 "Norme per la profilassi della malattia di Aujeszky (Pseudorabbia) negli animali della specie suina".

Visto il Decreto 1° aprile 1997 "Piano Nazionale di controllo della Malattia di Aujeszky nella specie suina;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 3438 del 22.12.1997, che accredita la Regione Abruzzo quale ufficialmente indenne per la Malattia Vescicolare dei suini (MVS);

Visto il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 55 avente ad oggetto "Attuazione della Direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica

Vista l'Ordinanza del Ministero della Sanità del 5 agosto 1999 "Piano di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare da enterovirus del suino sul territorio nazionale e di sorveglianza per la peste suina classica sul territorio nazionale";

Atteso che occorre provvedere a fornire indirizzi ai Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL., circa gli interventi da effettuare sugli animali, per quanto attiene la MVS, PSC e Malattia di Aujeszky;

Considerato che la Deliberazione di G.R. n. 864 del 7 giugno 2000, attribuisce al Dirigente del Servizio Veterinario Regionale l'incarico di adottare gli atti amministrativi connessi al Piano in oggetto;

Vista la Decisione della commissione n. 2005/779/CE relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia dell'8 novembre 2005.

Vista la L. R. 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa

- 1) di approvare il Programma Regionale di sorveglianza della Malattia Vescicolare dei suini, della Peste Suina Classica e della malattia di Aujeszky, anno 2006, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di intensificare la vigilanza ed i controlli - da parte dei Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL.- sulle stalle di sosta e sullo spo-

stamento degli animali, secondo le direttive della Decisione 2005/779/CE

- 3) di affidare ai Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Aziende UU.SS.LL., le operazioni di prelievo dei campioni di sangue e dei relativi controlli come previsto nel Programma;
- 4) di incaricare l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo, di effettuare gli esami sierologici come indicato nel programma stesso;
- 5) che la trasmissione dei dati al Servizio Veterinario Regionale, venga effettuata con la cadenza periodica indicata nel già richiamato programma, sia su supporto cartaceo che informatico;
- 6) per quanto non espressamente previsto nel Programma allegato, si faccia riferimento alle disposizioni vigenti in materia;
- 7) di trasmettere il Programma in parola al Ministero della Salute, per le valutazioni di competenza;
- 8) di trasmettere copia del presente atto, al Direttore Regionale della Sanità;
- 9) di pubblicare il presente provvedimento sul *B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo)*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VETERINARIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

Segue Allegato

PIANO REGIONALE DI SORVEGLIANZA DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI, DELLA PESTE SUINA CLASSICA E DELLA MALATTIA DI AUJESZKY. ANNO 2006

1. PREMESSA

Il Piano di eradicazione della Malattia Vescicolare dei suini è stato reso obbligatorio su tutto il territorio nazionale dall'O.M. del 2 dicembre 1994. Successivamente, dopo la pubblicazione dell'O.M. del 26 luglio 2001, il Ministero della Sanità ha diramato le linee operative per il piano di sorveglianza sierologico della MVS.

A seguito dell'adozione della Decisione 2005/779/CE, con l'esigenza di riaccreditare le Aziende da ingrasso, il Piano in questione sarà integrato dal doppio prelievo da effettuarsi su queste aziende, per il raggiungimento dello status di "Regione ufficialmente indenne alla Malattia vescicolare dei suini".

La tabella di seguito riportata, illustra le attività svolte dai Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Aziende UU.SS.LL. relative all'anno 2005 per la Malattia Vescicolare dei suini.

Dati MVS anno 2005

REGIONE ABRUZZO	n°AZ. presenti	n° AZ. Campio nate	Tipologia aziende campionate				Aziende sieroposi tive	Positività Stalle sosta	n°AZ singl eton
			Ingrasso	mista	Riprod.	Stalle Sosta			
TOTALE	244	315	75	8	199	33	10	1	

2. DEFINIZIONI

Ai sensi del presente Piano si intende per:

- 1) *Azienda*: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo anche all'aria aperta, in cui gli animali sono detenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti ed i mercati;
- 2) *Allevamento da riproduzione*: allevamento in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla riproduzione dei suinetti;
- 3) *Allevamento da riproduzione a ciclo chiuso*: allevamento da riproduzione in cui i suini prodotti, nella medesima azienda, sono destinati prevalentemente all'ingrasso ed al termine del ciclo produttivo movimentati verso un macello; nel predetto allevamento la rimonta dei riproduttori è comunque interna.
- 4) *Allevamento da riproduzione a ciclo aperto*: allevamento da riproduzione in cui i suini prodotti sono venduti per l'ingrasso o la riproduzione, salvo quelli utilizzati per la rimonta; o l'allevamento nel quale la rimonta di riproduttori è prevalentemente esterna;
- 5) *Allevamento da ingrasso*: allevamento in cui si pratica esclusivamente l'ingrasso dei suini provenienti da altri allevamenti;
- 6) *Stalla di sosta*: azienda di un commerciante autorizzata ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n° 320 o ai sensi dell'art. 11 del D.L.vo 22 maggio 1999 n.196, nella quale vi sia un regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro 30 giorni dall'acquisto.

3. OBBLIGHI

AZIENDE DA RIPRODUZIONE

Tutte le aziende da riproduzione presenti sul territorio regionale con un numero di riproduttori superiore alle due unità e le stalle di sosta, devono essere sottoposte ai campionamenti previsti dal presente Piano a cura dei Servizi veterinari di Sanità animale delle AA.UU.SS.LL.(O.M. 26 LUGLIO 2001).

AZIENDE DA INGRASSO

Al fine dell'accreditamento e della relativa movimentazione, tutte le aziende da ingrasso che conferiscono suini al macello, devono essere sottoposte a 2 prelievi con un intervallo compreso fra 28 e 40 giorni (decisione 2005/779/CE) entro il 30 aprile 2006.

4. VERIFICHE IN AZIENDA PRIMA DEL CAMPIONAMENTO

Il campionamento è preceduto da una verifica, da parte del veterinario ufficiale, del registro aziendale di cui all'art.3 comma 3 del D.P.R. 30 aprile 1996 n. 317.

Tale verifica è diretta al controllo delle movimentazioni delle partite in entrata ed in uscita ed all'accertamento della corrispondenza tra l'effettivo riportato in detto registro e la reale consistenza aziendale.

In caso di non corretta tenuta del registro, la qualifica viene sospesa fino alla completa regolarizzazione dello stesso da parte dell'allevatore.

Nelle stalle di sosta, il veterinario ufficiale verifica altresì la tenuta del registro delle disinfezioni di cui all'art.11 dell'O.M. 5 agosto 1999, il suo aggiornamento ed il corretto uso dei disinfettanti; accerta infine il rispetto del regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro 30 giorni dall'acquisto.

In presenza di irregolarità la qualifica di accreditamento viene sospesa.

5. MOVIMENTAZIONE DEI SUINI FUORI E DENTRO LA REGIONE

La movimentazione di suini verso le altre Regioni è disciplinata dalla Decisione 2005/779/CE e fino al riaccreditamento della Regione si seguiranno le seguenti indicazioni:

- ✓ Suini riproduttori- Deroga ministeriale secondo l'art.8 commi a,b,c,d,e,f,g,h) (allegato IV)
- ✓ Suini da ingrasso- a)accreditamento dell'azienda effettuando 2 prelievi sierologici a distanza di 28-40 giorni, su una percentuale di suini rispetto all'effettivo, stabilita dall'allegato II dell'O.M. del 26 luglio 2001-
Anche in questo caso è necessaria la deroga ministeriale secondo l'art. 8 della Decisione sopradetta.(allegato IV)

La movimentazione di suini da ingrasso diretti al macello all'interno della Regione è consentita purchè le carni non siano destinate al mercato europeo.

6. CAMPIONAMENTI

I prelievi di sangue eseguiti in applicazione del Piano per M.V.S., saranno utilizzati per effettuare sia gli accertamenti previsti dal D.M. 01.04.1997, relativo al piano per **Malattia di Aujeszky** e sia per **la Peste Suina Classica**. (compilando l'allegato I inserito nel presente piano) I campioni che eventualmente dovessero risultare sieropositivi per quest'ultima malattia, devono essere inviati al Centro di Referenza di Perugia per l'esame di conferma. In caso di sieropositività confermata, verranno eseguite le direttive impartite dall'art. 5 del D.Lgs 20.02.2004 n. 55.

Le aziende sottoposte ai controlli previsti dal presente piano e le stalle di sosta, vengono sottoposte ai seguenti campionamenti:

A) Aziende da riproduzione a ciclo chiuso

- ✓ Prelievo a cadenza annuale di 12 (dodici) campioni di sangue in aziende con più di 12 riproduttori.
- ✓ I prelievi sono effettuati in maniera tale da garantire la rappresentatività di tutte le strutture aziendali;
- ✓ Se il numero di riproduttori presenti in azienda è inferiore alle 12 (dodici) unità si effettua il prelievo su tutti i riproduttori;

B) Aziende a ciclo aperto

- ✓ Prelievo a cadenza semestrale di 12 (dodici) campioni di sangue da altrettanti riproduttori;
- ✓ I prelievi sono effettuati in maniera tale da garantire la rappresentatività di tutte le strutture aziendali;
- ✓ Se il numero di riproduttori presenti in azienda è inferiore alle 12 (dodici) unità si effettua il prelievo su tutti i riproduttori.

c) Aziende da ingrasso (accreditamento)

due prelievi a distanza di 28-40 giorni su un numero sufficiente di suini per rilevare la presenza del 5% della MVS con un intervallo di confidenza del 95% (vedi Dec. 2005/779/CE).

Le operazioni di accreditamento delle aziende all'ingrasso devono essere concluse entro il 30 aprile 2006. Entro il 15 maggio i dati saranno trasmessi alla Regione Abruzzo - Servizio Veterinario che, per il seguito di competenza, li trasmetterà al ministero della Salute per la modifica della Decisione CE già citata e quindi con il conseguente riaccreditamento della Regione Abruzzo di "Regione ufficialmente indenne per la MVS".

d) Stalle di sosta

Le stalle di sosta rappresentano uno dei punti critici del Piano di sorveglianza e quindi, all'interno di esse devono essere effettuati accurati controlli, che tengano soprattutto conto: delle entrate ed uscite degli animali, delle disinfezioni e del controllo e disinfezione dei mezzi di trasporto. E' opportuno ricordare che è necessario verificare la tenuta dei registri in dotazione delle stalle medesime. Infine, è importante sottolineare che le procedure di disinfezione devono essere rigorosamente rispettate, dopo accurate operazioni di pulizia dei locali e dei mezzi di trasporto

- ✓ **Prelievo a cadenza mensile** di un numero di campioni di feci corrispondente al numero di box di stabulazione presenti in azienda.

I campioni prelevati, conformemente alle indicazioni già fornite, saranno inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo per gli accertamenti analitici con la modulistica dell'O.M. 05/08/1999.

Si precisa che in attesa del responso di laboratorio, le partite non sono sottoposte a divieti di spostamento.

7. RISCONTRO DI SIEROPOSITIVITA' PER MVS

In caso di una singola sieropositività, si procederà secondo le indicazioni dell'O.M. 26 luglio 2001.

Se a conclusione dei controlli effettuati il singolo soggetto sieropositivo rientra nella definizione di singleton reactor come prevede l'art. 11 della sopra citata Ordinanza, verrà macellato secondo le modalità stabilite dall'art.10 della medesima Ordinanza Ministeriale.

Se la positività sierologia non è ascrivibile al singleton reactor, la ASL procede ad applicare le procedure descritte dall'art.9 comma 5 dell'O.M. 26 luglio 2001.

Nel caso in cui l'esame delle feci dimostri la presenza dell'enterovirus, l'azienda è dichiarata focolaio e l'Azienda U.S.L. procederà secondo quanto stabilito dal D.P.R. 17 maggio 1996 n. 362.

8. RISCONTRO DI SIEROPOSITIVITA' PER PSC

In caso di riscontro di sieropositività per PSC nell'ambito dei controlli sierologici effettuati in ottemperanza del presente Piano, dovranno applicarsi le procedure del manuale di diagnostica, approvate con Decisione CE 2002/106/2002 del 1 febbraio 2002. In ogni caso i campioni positivi devono essere inviati dall'IZS territorialmente competente ed al Centro di referenza (CEREP) presso l'IZS di Perugia per l'esame di conferma. In caso di Peste Suina Classica confermata, si applicheranno le norme dettate dal D. Lgs. n. 55 del 20 febbraio 2004.

Per quanto concerne le partite di suini di provenienza comunitaria - da produzione e riproduzione con esclusione di quelle da macello (art. 19 dell'O.M. del 26 luglio 2001) - sono soggette a controlli non discriminatori su indicazioni dell'U.V.A.C. territorialmente competente, di cui alla Direttiva 90/425 recepita con Decreto Lgs. 30 gennaio 1993 n.28 (art.2) modificato dal D.Lgs. n.181 del 22 maggio 1999 e D.M. 18 febbraio 1993 (art.2 e art.4).

9. FLUSSO DEI DATI

Trimestralmente l'I.Z.S. dovrà inviare al Servizio Veterinario della Regione i dati analitici riguardanti la **Mvs**, la **Psc** e la **malattia di Aujeszky** compilando le schede allegate, nonché una relazione conclusiva degli accertamenti svolti. I Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL. dovranno trasmettere, con le seguenti cadenze: (15/05 - 30/09 - 31/12) una breve relazione relativa al piano di eradicazione, completa dei dati riepilogativi sulle attività svolte. I prelievi, in ragione della tipologia di accertamento da eseguire, devono essere inviati all'I.Z.S. scortati dall'apposita modulistica, debitamente compilata; a tal proposito, si allegano i modelli "I" e "II" (all.II e V dell'O.M. 5 agosto 1999)

facendo nuovamente presente che l'I.Z.S. competente non accetterà i campioni accompagnati da modelli non debitamente compilati o illeggibili (NB. La richiesta di esame per Malattia di Aujeszky deve essere specificata sul modello).

Entro il 31 gennaio i Servizi Veterinari di Sanità animale delle Az.UU.SS.LL. e L'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale" faranno pervenire al servizio veterinario della Direzione Sanità della Regione tutti i dati

Per quanto non espressamente disciplinato, nel sopraesposto programma , si farà riferimento alla normativa vigente.

In presenza di nuove e diverse disposizioni ministeriali, sarà cura del Servizio Veterinario Regionale adeguare il presente programma alle mutate esigenze.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VETERINARIO
(Dr. Giuseppe Bucciarelli)

DEPARTAMENTO DE PROTECTORES Y VETERINARIA

PIANO DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA MALATTIA VESCICOLARE SUINI - ANNO 200

ALL. 00001

SCHEDA ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI

Provincia _____
 A.S.L. _____ Distretto _____
 Tel. _____ Fax _____

Motivo del campionamento (barrare una sola casella):

CONTROLLO PIANIFICATO IN AZIENDA ACCREDITATA	<input type="checkbox"/> [B]
CONTROLLO AL MACELLO	<input type="checkbox"/> [M]
CONTROLLO PERIODICO IN STALLA DI SOSTA	<input type="checkbox"/> [E]
RIACQUISIZIONE DELL'ACCREDITAMENTO:	1° PRELIEVO <input type="checkbox"/> [C] 2° PRELIEVO <input type="checkbox"/> [D]
A SEGUITO DI SIEROPOSITIVITA' RISCONTRATA IN AZIENDA	<input type="checkbox"/> [G]
A SEGUITO DI SIEROPOSITIVITA' RISCONTRATA AL MACELLO	<input type="checkbox"/> [H]
CORRELAZIONE EPIDEMIOLOGICA CON FOCOLAIO	<input type="checkbox"/> [I]
AZIENDA IN ZONA DI PROTEZIONE	1° PRELIEVO <input type="checkbox"/> [P] 2° PRELIEVO <input type="checkbox"/> [Q]
AZIENDA IN ZONA DI SORVEGLIANZA	<input type="checkbox"/> [S]

Allevamento di provenienza dei suini (1)

CODICE IDENTIFICAZIONE AZIENDA (DPR 317/96)

PROPRIETARIO _____

PROV. _____ COMUNE _____ LOCALITA' _____

INDIRIZZO PRODUTTIVO: RIPRODUZIONE CICLO APERTO

CICLO CHIUSO

INDIRIZZO PRODUTTIVO: ALTRO INGRASSO

STALLA DI SOSTA

NUM. RIPRODUTTORI PRESENTI _____ NUM. CAPI PRESENTI _____

Macello di prelievo dei campioni (COMPILARE SOLO IN CASO DI PRELIEVO AL MACELLO)

DENOMINAZIONE _____

PROV. _____ COMUNE _____ LOCALITA' _____

MACELLO CEE MACELLO A CAPACITA' LIMITATA

DATA PRELIEVO CAMPIONI _____ TIPO CAMPIONE: SANGUE N. _____ / FECI N. _____ / EPITELIO N. _____

Atri esami da effettuare

MALATTIA DI AUJESZKY;

PESTE SUINA CLASSICA;

ALTRO _____

segue

Note

- (1) In caso di prelievo in azienda compilare tutto il quadro con i dati dell'allevamento in cui si prelevano i campioni. In caso di prelievi al macello indicare l'allevamento di ultima provenienza degli animali sotto posti a campionamento.
- (2) In caso di prelievo al macello copia della scheda, con il relativo rapporto di prova, dovrà essere sempre inviata alla ASL competente per l'azienda di provenienza degli animali campionati.



segue Allegato 1

PIANO DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA MALATTIA VESCICOLARE SUINI
ANNO 200

IDENTIFICAZIONE DEI SUINI CAMPIONATI

MARCHE AURICOLARI DEI SUINI CAMPIONATI	TATUAGGIO	CATEGORIA (3)	MARCHE AURICOLARI DEI SUINI CAMPIONATI	TATUAGGIO	CATEGORIA (3)
1.			31.		
2.			32.		
3.			33.		
4.			34.		
5.			35.		
6.			36.		
7.			37.		
8.			38.		
9.			39.		
10.			40.		
11.			41.		
12.			42.		
13.			43.		
14.			44.		
15.			45.		
16.			46.		
17.			47.		
18.			48.		
19.			49.		
20.			50.		
21.			51.		
22.			52.		
23.			53.		
24.			54.		
25.			55.		
26.			56.		
27.			57.		
28.			58.		
29.			59.		
30.			60.		

OSSERVAZIONI

Il Veterinario prelevatore

(3) la categoria dell'animale va indicata obbligatoriamente in caso di prelievo al macello e qualora sia stata richiesta la ricerca di anticorpi per la malattia di Aujeszky. Usare le seguenti dizioni: PRIMIPARA, PLURIPARA, VERRCO, MAGRONE (120-180 gg.), GRASSO (>180 gg.)

ALLEGATO II

PIANO NAZIONALE DELLA MALATTIA DI AUJESCKJ

AZ.U.S.L.	ALLEV. CONTROLLATI	ALLEV. POSITIVI	CAMPIONI ESAMINATI	CAMPIONI POSITIVI	PROF. IGIEN-SANIT. N° ALLEVAMENTI	N° ALLEV. VACCINATI
AZ USL AVEZZ-SULM						
AZ USL CHIETI						
AZ USL L'AQUILA						
AZ USL LANC-VASTO						
AZ USL PESCARA						
AZ USL TERAMO						
TOTALE REGIONE						

PESTE SUINA CLASSICA
(DECRETO Lgs 20 febbraio 2004 n. 55)

ASL	N° ALLEVAMENTI PRESENTI	N° ALLEVAMENTI CONTROLLATI	N° CAMPIONI ESAMINATI	N° CAMPIONI POSITIVI
AZ USL AVEZZ-SULM				
AZ USL CHIETI				
AZ USL L'AQUILA				
AZ USL LANC-VASTO				
AZ USL PESCARA				
AZ USL TERAMO				
TOTALE REGIONE				

